

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
REGOLAMENTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
DENOMINATO
FUTURE TECHNOLOGY LAB

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CENTRO

- 1.1 Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2, del *“Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari”*, il Centro Interdipartimentale di Ricerca **FUTURE TECHNOLOGY LAB** (d'ora in avanti indicato come **FT Lab** o **Centro**). In particolare, il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università ai secondo quanto riportato all'art.2 comma 1 del citato Regolamento di Ateneo.
- 1.2 Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari delle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca **FT Lab**.

ART. 2 - AMBITI E OBIETTIVI DI RICERCA

- 2.1 Il Centro si propone di integrare e coordinare attività inerenti ai settori dell'ingegneria industriale, dell'informazione e dell'informatica nella loro accezione più ampia, con lo scopo di valorizzare le interdisciplinarietà che le contraddistinguono. Il Centro si pone l'intento di promuovere, coordinare e integrare attività di ricerca di base, ricerca applicata e trasferimento tecnologico relative all'applicazione e allo sviluppo di nuove tecnologie (sia hardware che software) e nuovi modelli di business abilitanti i paradigmi di industria 4.0.
- 2.2 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Centro si occuperà dello sviluppo e dell'applicazione di nuovi processi ovvero nuove tecnologie relative a: Auto-Id, Industrial Internet of Things and Smart Objects, Artificial Intelligence, Computer Vision, Big Data e Cloud Manufacturing, Augmented Reality, Smart Manufacturing, Sensing, Additive Manufacturing, High Performance Computing.

ART. 3 - STRUTTURE DI ATENEO PARTECIPANTI AL CENTRO E MEMBRI DEL CENTRO

- 3.1 Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione hanno proposto l'attivazione del Centro. I due dipartimenti sono confluiti in data 01/01/2017 nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
- 3.2 Successivamente alla sua costituzione possono partecipare al Centro, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del Centro, altri Dipartimenti direttamente interessati alle ricerche oggetto del Centro come definito dall'articolo 15 del *“Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri universitari”* dell'Ateneo di Parma.

- 3.3 Sono docenti¹ aderenti al Centro:
- a. i singoli docenti dell'Ateneo che ne richiederanno l'adesione al Direttore del Centro. L'adesione al Centro dovrà essere comunicata, a cura del richiedente, al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente (l'elenco dei docenti aderenti è riportato nell'allegato 1 al presente regolamento)
 - b. i docenti che intendono aderire al Centro, dovranno
 - i. versare una quota una tantum di € 500 (cinquecento/00 euro) contestualmente all'adesione, oppure
 - ii. raggiungere nell'arco di 1 anno dalla richiesta di adesione un importo complessivo di bandi, contratti, convenzioni, conto terzi con il Centro (in qualità di responsabili del contratto) di almeno € 20.000 (ventimila/00 euro), oppure
 - iii. rendicontare attività su progetti di ricerca finanziati che richiedono la rendicontazione di ore di personale docente, di altri docenti aderenti al Centro, per un minimo di minimo di 2 mesi/uomo entro un (1) anno dalla richiesta di adesione
- 3.4 Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti anche esterni all'Università degli Studi di Parma.
- 3.5 Tutte le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, devono essere approvate dal Consiglio del Centro.
- 3.6 Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
- 3.7 Il Rettore, conformemente al *Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale*, sentito il Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico – amministrativo da destinare al funzionamento del Centro stesso.

ART. 4 - AUTONOMIA, FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- 4.1 Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa e i regolamenti universitari vigenti.
- 4.2 Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla UO di riferimento secondo quanto indicato dall'Art. 8 lettera B del "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari*" (nel seguito indicata anche come "referente amministrativo").

ART. 5 – DURATA

- 5.1 Il Centro ha una durata di cinque anni, e può essere rinnovato per uguale periodo con richiesta al Consiglio di Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro secondo quanto disposto dall'art. 5 del "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari*".

¹ Ai fini del presente Regolamento, con il termine docente si intende: ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B, ricercatore a tempo indeterminato, professore associato, professore ordinario.

ART. 6 - SEDE

- 6.1 Il Centro ha sede operativa nell'edificio del Tecnopolo dell'Università degli Studi di Parma (Campus delle Scienze, Padiglione 33) e amministrativa presso U.O. Ricerca Trasferimento Tecnologico (Campus delle Scienze, Padiglione 27).

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE

- 7.1 Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:
- a. fondi stanziati dai docenti aderenti al Centro;
 - b. fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro;
 - c. fondi di ricerca derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi che abbiano come specifico riferimento, o contenuto, la ricerca applicata, industriale e precompetitiva;
 - d. fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
 - e. quote di spettanza di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Soggetti Pubblici e Privati per attività di ricerca e consulenza.

ART. 8 - PERSONALE

- 8.1 Il Centro può avvalersi, anche temporaneamente, di personale tecnico ed amministrativo già operante presso i Dipartimenti partecipanti che può essere assegnato, anche con attività a tempo parziale, a prestare la propria attività presso il Centro, con delibera dei Consigli di Dipartimento coinvolti e previo assenso dei soggetti interessati.
- 8.2 Il centro può altresì avvalersi di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti con onere finanziario a carico del Centro stesso.

ART. 9 - NUOVE ADESIONI E REVOCA

- 3.1 Le domande di nuova adesione dovranno essere presentate al Direttore del Centro dal docente interessato che acquisirà la qualifica di docente aderente.
- 3.2 L'accoglimento delle domande sarà deciso dal Consiglio del Centro sulla base della congruità con le finalità del Centro stesso dei progetti di ricerca che il richiedente intende svolgere nel Centro.
- 3.3 Il Direttore comunicherà al Rettore ogni accoglimento di richiesta di adesione/rinuncia, aggiornando l'elenco dei docenti riportato in allegato 1 al presente regolamento.
- 3.4 Le richieste di revoca dell'adesione al Centro sono comunicate al Direttore del Centro entro il 30 giugno. La revoca diviene effettiva dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

ART. 10 - ORGANI DEL CENTRO

- 10.1 Gli Organi del Centro sono:
- a. il Consiglio del Centro
 - b. il Direttore

ART. 11 - CONSIGLIO DEL CENTRO

- 11.1 Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Il Consiglio del Centro è costituito da:
- a. Direttore del Centro.
 - b. Il referente amministrativo con funzioni di Segretario del Consiglio.
 - c. Tutti i docenti aderenti del Centro (si veda allegato 1 al presente regolamento).
 - d. Tutti i Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, o un loro delegato.
- 11.2 Il referente amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria.
- 11.3 Il Consiglio del Centro si riunisce su convocazione del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi, in via ordinaria o in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione avviene tramite posta elettronica.
- 11.4 Il Consiglio del Centro è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno.
- 11.5 Per quanto riguarda Validità delle sedute, Modalità di svolgimento delle sedute, Verbalizzazione delle sedute e Deliberazioni, salvo quanto espressamente riportato nel presente regolamento si rimanda al *“Regolamento Generale di Ateneo”* e al *“Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari”*.
- 11.6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
- 11.7 La presenza dei Componenti del Consiglio può essere anche telematica.
- 11.8 Spetta al Consiglio del Centro:
- a. elegge il Direttore del Centro;
 - b. propone i membri del Comitato Scientifico (se previsto nel regolamento) per la nomina da parte del Rettore;
 - c. approva le modifiche di Regolamento;
 - d. approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del Centro;
 - e. esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
 - f. approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
 - g. approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore coadiuvato dal Comitato Scientifico (se previsto nel regolamento);
 - h. approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
 - i. approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazioni, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati;
 - j. nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale dell'Ateneo.
- 11.9 Per tutto quanto non disposto al presente articolo, fa fede quanto disposto all'interno dell'art.11 del *“Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari”*.

ART. 12 - II DIRETTORE DEL CENTRO

- 12.1 Il Direttore è un docente aderente al Centro ed è nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione del Consiglio del Centro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato.

- 12.2 Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'Amministrazione Universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
- 12.3 Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
- 12.4 Il Direttore esercita inoltre le seguenti funzioni:
- a. presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
 - b. presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
 - c. sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
 - d. per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
 - e. approva contratti, convenzioni e ratifica le richieste di finanziamento e i contributi di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi;
 - f. elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - g. per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.
- 12.5 Il Direttore è eletto fra i docenti aderenti al Centro da parte del Consiglio del Centro:
- a. a maggioranza assoluta alla prima convocazione
 - b. a maggioranza relativa alla seconda convocazione
 - c. con meccanismo di ballottaggio in terza ed ultima convocazione
- 12.6 Il Direttore nomina, tra i docenti aderenti, il Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza nonché in caso di cessazione anticipata dall'ufficio fino ad entrata in carica del nuovo eletto. Il Direttore comunica al Rettore la nomina del Vicedirettore.
- 12.7 Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
- 12.8 Per tutto quanto non disposto al presente articolo, fa fede quanto disposto all'interno dell'art.13 del "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari*".

ART. 13 - SUDDIVISIONE DELLE RISORSE ALLA DISATTIVAZIONE DEL CENTRO

- 13.1 In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine.
- 13.2 Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

ART. 14 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 14.1 Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dal Consiglio del Centro.
- 14.2 Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, per l'approvazione, agli organi di Governo dell'Ateneo e sarà resa operante da apposito Decreto Rettorale.

ART. 15 - NORME FINALI E TRANSITORIE

- 15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del *“Regolamento Generale dell'Università”* e del *“Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari”* dell'Università degli Studi di Parma.